



Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20044 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



All'Albo online dell'Istituto
Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti

Circolare n° 133

Arese, 16 Novembre 2022

Il Dirigente Scolastico

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e 2016-2018;

VISTO il Dlgs 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia di assenze del personale;

VISTO CHE l'obbligo della vigilanza grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL 2006-2009 (Tabella A), anche sul personale ATA;

VISTO il Regolamento di Istituto;

TENUTO conto che compito del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art 25 del D.Lgvo 165/2001 è assicurare le necessarie misure organizzative;

TENUTO conto che un'attenta organizzazione e il rispetto di essa di fatto tutelano tutto il personale;

**EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S.
2022/2023**

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli studenti, e in particolare sui minori, è un obbligo di servizio a cui tutto il personale è chiamato. Tale obbligo si configura come particolarmente delicato in quanto il personale è chiamato a rispondere relativamente a responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo. In particolare, l'art.2048 del Codice Civile, che configura l'istituto della *culpa in vigilando*, recita "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto". Esiste un'ampia giurisprudenza in materia che converge nell'indicare la vigilanza quale elemento fondamentale per non incorrere in sanzioni, anche gravi. Oltre all'età degli allievi, ci sono altri fattori che rendono particolarmente tassativo l'obbligo di vigilanza, come a esempio lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo all'interno della scuola, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. A tutto ciò si aggiungono gli obblighi relativi alla sicurezza. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs n. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".



Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20044 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



Anche sui collaboratori scolastici ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce ai collaboratori scolastici “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Sugli assistenti tecnici grava il compito di un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli studenti.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

La puntualità nell’assunzione del servizio quotidiano, oltre a rappresentare un preciso dovere lavorativo, rappresenta anche una forma di rispetto nei confronti dei colleghi e una coerente azione educativa nei confronti degli allievi. I collaboratori scolastici devono essere alle rispettive postazioni in orario e il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.

VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA

L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 recita: **“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”**, quindi, il personale docente deve essere presente in classe puntualmente e assicurarsi che tutti gli allievi abbiano lasciato la classe al termine delle lezioni, allontanandosi con ordine e calma. **Presentarsi in ritardo in classe, oltre a costituire una violazione degli obblighi di servizio, espone il docente al rischio dell’attribuzione della culpa in vigilando. Il reiterarsi di questa mancanza costituisce un’aggravante.** I docenti che entrano in servizio in ore successive alla prima, al fine di garantire continuità alla sorveglianza degli allievi e consentire cambi degli insegnanti massimamente celeri, devono trovarsi, al suono della campana, nelle immediate vicinanze delle classi ove si apprestano a tenere lezione.

Il ritardo nel prendere servizio, oltre alle eventuali responsabilità disciplinari e per *culpa in vigilando*, comporta altresì l’obbligo di recuperare l’intera ora di servizio.

Agli allievi, se non autorizzati, non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; il rispetto della suddetta regola è responsabilità dei docenti.

VIGILANZA IN CLASSE, NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA E ALL’ESTERNO.

La vigilanza in classe (o negli altri spazi: laboratori, palestre, ecc.) è compito dell’insegnante. I docenti sono inoltre tenuti a:

- far rispettare l’orario di ingresso agli allievi;
- effettuare con massima celerità i cambi di classe al termine dell’ora di lezione;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio e/o pericolo e, nel frattempo, adottare tutte le misure idonee secondo le disposizioni relative alla sicurezza e la *diligenza del buon padre di famiglia* di cui al codice civile.

Nei casi in cui un docente debba assentarsi, anche per brevi periodi, dalla classe in cui presta servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza.

Tutti i momenti della giornata scolastica saranno caratterizzati dallo svolgimento di attività che devono svolgersi sotto la guida e l’attenzione costante del docente cui è affidato il gruppo classe o il



Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20044 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



raggruppamento di allievi. Analoga attenzione va posta nel corso degli spostamenti degli studenti che devono avvenire con calma, nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza e sotto la guida costante del docente.

Si ricorda che anche durante lo svolgimento di attività a cura di esperti esterni, i docenti titolari sono responsabili degli studenti. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, nelle palestre e negli spazi esterni, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti, comprese quelle specifiche dei singoli locali. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili, l'irrogazione dell'eventuale sanzione e la richiesta di risarcimento. Nel caso in cui il docente, che svolge attività nelle aule, nelle palestre, nei laboratori o negli spazi esterni di pertinenza della scuola verificasse situazioni di pericolo o inadeguatezza delle strutture e/o delle attrezzature in esse contenute, deve darne tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico, adottando, nel frattempo, tutte le misure necessarie affinché sia garantita la sicurezza e l'incolumità.

I docenti non possono portare gli studenti fuori dalle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate, debitamente deliberate dagli organi competenti, autorizzate per iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale e solo se presenti, senza soluzione alcuna di continuità, tutte le condizioni di sicurezza. Nel valutare la sussistenza di suddette condizioni, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla presenza di un numero adeguato di docenti accompagnatori da determinarsi in relazione al numero di allievi coinvolti e alla presenza di allievi con condizioni relative alla salute che richiedano particolari cautele. Sarà necessaria la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 (quindici) studenti; detto numero dovrà essere integrato con una unità aggiuntiva per ogni allievo con condizioni relative alla salute che richiedano particolari cautele (es. studente DVA). I docenti accompagnatori sono, quindi, tenuti a verificare la presenza di studenti con necessità particolari per questioni legate alle condizioni di salute interpellando i coordinatori di classe, gli Uffici di Segreteria e l'Ufficio di Presidenza. I docenti accompagnatori sono tenuti, altresì, a verificare il sussistere di tutte le condizioni di sicurezza prima di lasciare la struttura e costantemente durante tutto il periodo delle attività. Se sono presenti allievi cui potrebbe essere necessario, in virtù di richieste degli esercenti la responsabilità genitoriale formalizzate e accolte, somministrare farmaci, è necessario che i docenti accompagnatori si adoperino affinché la somministrazione sia sempre e comunque garantita con persone abilitate, secondo le modalità previste e con la tempestività richiesta. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, suddetta circostanza non dovesse essere possibile garantirla con continuità, la classe o il gruppo di allievi non dovrà lasciare la struttura scolastica; nel caso suddetta circostanza dovesse venir meno una volta lasciata la struttura, occorrerà fare immediato rientro con mezzi idonei e rapidi, dandone tempestiva comunicazione agli Uffici di Presidenza.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

Si ricorda che l'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, tutti i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. La vigilanza degli studenti durante gli intervalli spetta a tutti i docenti in servizio, che effettueranno la sorveglianza su tutti gli allievi presenti nelle aule loro assegnate e nella zona antistante, nonché nelle altre pertinenze dell'edificio, secondo i turni di



Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20044 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcvors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



sorveglianza esposti in aula docenti e comunicati tramite circolare nr.132 del 16 novembre, intervenendo prontamente al fine di garantire la sicurezza per quanto di loro competenza e segnalando tempestivamente all'Ufficio di Presidenza eventuali criticità riscontrate. Particolare attenzione deve essere posta al rispetto del divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola e del divieto assoluto di uscita dal perimetro dell'edificio.

USCITA DEGLI STUDENTI DALLA CLASSE

Durante le ore di lezione, di norma, non è consentito fare uscire dalla classe gli studenti. Solo in casi eccezionali, seriamente motivati, è consentita l'uscita di un allievo per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario e allertando un collaboratore scolastico. I docenti, pertanto, avranno cura di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dal luogo delle attività. Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli studenti dovranno essere adeguatamente vigilati dai collaboratori scolastici o da altro docente se presente. È assolutamente vietato l'allontanamento di studenti dall'aula per motivi di natura disciplinare. Ciò in quanto l'allontanamento, inopportuno anche per altre motivazioni, non fa venir meno, né riduce, la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente o i suoi collaboratori, al termine del proprio orario di lezione.

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

Nel caso in cui un docente dovesse, per esigenze indifferibili, allontanarsi dall'aula o dal luogo di attività, questi deve previamente provvedere ad assegnare la temporanea vigilanza degli studenti al personale collaboratore scolastico o ad altro insegnante disponibile. Qualora una classe rimanesse senza la necessaria sorveglianza per improvviso allontanamento dell'insegnante, per ritardo dello stesso o per qualsiasi altro motivo, i collaboratori scolastici o, in loro assenza, gli insegnanti delle classi viciniori devono tempestivamente informare l'Ufficio di Presidenza e provvedere alla vigilanza sino alla normalizzazione della situazione anche, eventualmente, raggruppando gli allievi in un unico spazio (idoneo per capienza) che consenta una sorveglianza adeguata. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli non appartenenti alle classi cui lo stesso è stato assegnato, in particolar modo nel caso in caso di assenza del docente di quella classe e durante il cambio di classe al termine dell'ora di lezione. Nella scuola, il personale tutto ha titolo e deve intervenire per arginare e segnalare comportamenti a rischio o di rilevanza disciplinare.

VIGILANZA DA PARTE DEL PERSONALE ATA

I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- vigilare nelle aree esterne di pertinenza della scuola dalle 08:00 alle 08:05, secondo i turni pubblicati nella circ. n. 132 del 16 novembre;
- controllare che successivamente alle 08:05 non permangano studenti nelle pertinenze esterne dell'edificio;
- vigilare costantemente gli ingressi e non consentire l'accesso a persone non identificate e/o non autorizzate;
- fornire ai visitatori eventuale materiale informativo relativo alla sicurezza e rendere le informazioni circa le vie di esodo;



Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20044 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it–

PEC: mips340002@pec.istruzione.it



- consentire l'accesso degli studenti nell'edificio scolastico solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ossia l'orario a partire dal quale i docenti sono tenuti a essere in classe e a controllarne la zona antistante;
- controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di esodo, nonché l'efficienza e il corretto funzionamento dei sistemi di apertura delle porte e segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti e/o situazioni di rischio;
- vigilare affinché non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- accertarsi, all'inizio dell'attività e all'inizio di ogni ora, che in tutte le classi sia in servizio un docente;
- essere presenti, durante gli intervalli, nei pressi dei servizi igienici e, all'occorrenza, controllare che gli studenti non sostino nei servizi più del tempo necessario;
- prestare assistenza e vigilanza durante i cambi d'ora, vigilando sulle classi fino all'arrivo del docente, per il breve tempo strettamente necessario a quest'ultimo per spostarsi da una classe all'altra;
- rimanere costantemente al piano, o porzione di esso, loro affidato per controllare i movimenti degli allievi, a meno di diverse disposizioni scritte del Dirigente;
- segnalare immediatamente al coordinatore di classe, ai collaboratori del Dirigente o al Dirigente stesso qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Si ricorda, infine, a tutto il personale che non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro. In caso si rendesse necessario allontanarsi per gravi e comprovati motivi, previa assegnazione della sorveglianza ad altra unità di personale disponibile, occorre darne immediata comunicazione secondo le seguenti modalità:

- il personale ATA riferirà alla DSGA, affinché questa possa prontamente dare disposizioni per le relative sostituzioni e riferire al Dirigente Scolastico;
- il personale docente riferirà al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, o, in caso di loro assenza, ad altro docente incaricato di sostituire il Dirigente affinché possano essere assunte le misure atte a garantire la sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Ersilio Mancuso)

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93